

# CONFSERVIZI CISPel Lombardia



## STATUTO

### Confservizi Cispel Lombardia

Approvato dalla XXXVII<sup>a</sup> Assemblea – 5 giugno 2015

#### Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

A norma dell'art. 36 del C.C. è costituita l'Associazione Regionale **Confservizi Cispel Lombardia** delle Imprese e degli Enti di gestione dei servizi pubblici locali, organizzati nelle strutture federali regionali.

L'Associazione Regionale denominata "Confservizi Cispel Lombardia", da qui in avanti denominata anche Associazione, ha sede in Milano o altro Comune della Città Metropolitana, da identificare con decisione della Giunta Esecutiva ed è regolata dal presente statuto.

L'Associazione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria e svolge la propria attività senza fini di lucro.

Nella gestione dei servizi l'azione dell'Associazione è orientata al perseguimento di obiettivi di qualità, universalità e rispetto dell'ambiente, garantendo al contempo la massima economicità ed efficienza.

#### Art. 2 – RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione rappresenta, a livello regionale, le Imprese e gli Enti di gestione dei servizi pubblici locali associati.

2. Per meglio esercitare tale ruolo l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali e regionali al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed integrato di rappresentanza.

3. L'Associazione potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni, che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza e dei servizi alle Imprese ed Enti associati.

4. L'Associazione può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese associate e dei servizi svolti.

### **Art. 3 – COMPITI**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.

2. L'Associazione ha le seguenti finalità:

a) promuove, rappresenta e tutela gli interessi delle Imprese e degli Enti associati nei confronti dell'Ente Regione e di tutti gli Enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d'azione regionale;  
a1) rappresenta altresì gli interessi generali e la tutela degli interessi particolari degli associati nei settori di attività che interessano gli associati stessi;  
a2) assiste – se necessita – gli associati per la conclusione di accordi decentrati in tema di lavoro.

b) valorizza l'apporto dei servizi di interesse economico industriale e dei servizi, anche alla persona nella definizione delle politiche di sviluppo territoriale;

c) promuove e tutela gli interessi dei soggetti gestori associati con le Istituzioni (Regioni, Enti Locali e Associazioni) aventi sfera d'azione sul territorio della Regione Lombardia;

d) concorre alla creazione e allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e per garantire contesti economico-produttivi utili allo sviluppo dell'iniziativa dei soggetti associati;

e) promuove ogni azione volta alla gestione, imprenditoriale dei pubblici servizi nei settori di attività che interessano gli associati stessi in particolare prestando assistenza ai soggetti che intendono istituire nuove imprese;

f) promuove attività di formazione, assistenza e consulenza, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso forme associative;

g) promuove i rapporti, regolati se necessario da specifici patti associativi, con le Federazioni di settore e le Confederazioni nazionali per coordinare le politiche nazionali e regionali dei servizi pubblici locali.

h) formula proposte alle Confederazioni nazionali e alle Federazioni nazionali di settore su problematiche inerenti i servizi di interesse generale

i) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in Commissioni, Comitati, Enti ed Organi in ambito regionale locale;

l) svolge compiti e funzioni ad essa eventualmente delegate dalle Federazioni Nazionali;

m) promuove ogni altra iniziativa che si reputi utile per lo sviluppo e la gestione dei servizi pubblici locali e per gli Associati.

n) promuove iniziative legislative di competenza regionale in tema di servizi pubblici locali, nonché studi, pubblicazioni, analisi e convegni nelle materia di interesse dei servizi pubblici locali.

### **Art. 4 - IMPRESE ED ENTI ASSOCIATI**

1. All'Associazione possono aderire, in qualità di soci ordinari sulla base di specifica domanda, i soggetti giuridici (pubblici o a partecipazione pubblica e privati), in qualsiasi forma costituiti, che operano nella Regione Lombardia nei settori dei servizi di pubblica utilità, anche di interesse economico industriale e dei servizi alla persona.

2. Nel caso di "Gruppi Societari" è consentita sia l'adesione della sola azienda capogruppo, che delle singole aziende facenti parte del Gruppo.

3. La delibera di ammissione delle Imprese e degli Enti all'Associazione è di competenza della Giunta

Esecutiva, che pure è competente per l'ammissione dei soggetti con il punto 1.

4. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo comma 5, il versamento di un contributo associativo determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva e ratificato dalla prima Assemblea. L'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva, può altresì stabilire una diversa quota di ammissione per le Imprese o gli Enti di nuova adesione.

5. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;

b) la corresponsione del contributo annuo, di cui al comma 4, determinato dalla Giunta Esecutiva e ratificato dalla prima Assemblea;

c) l'eventuale corresponsione di una diversa quota di ammissione per le Imprese e gli Enti di nuova adesione.

6. Le imprese ed i soggetti associati e i loro rappresentanti sono tenuti altresì:

a) a riconoscere, tra i valori fondanti di Confservizi Cispel Lombardia, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto anche la libera concorrenza;

b) a respingere e contrastare ogni forma di corruzione, estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose;

c) a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi;

d) a redigere un proprio codice etico.

7. Il contributo associativo dovrà essere versato entro il 30 aprile di ogni anno, non è trasmissibile, rivalutabile e compensabile.

8. Le spese per la partecipazione alle attività dell'Associazione sono a carico degli Associati.

9. La mancata corresponsione del contributo comporta la sospensione dalle cariche associative e la non attribuzione di voti in Assemblea e ineleggibilità alle cariche associative.

## **Art. 5 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

1. La qualità di associato cessa:

a) per disdetta.

Le disdette devono essere comunicate alla Giunta Esecutiva a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata con preavviso di sei mesi. L'associato è comunque tenuto al versamento dell'intera annualità del contributo ordinario dovuto, anche per l'anno in cui opera la disdetta.

b) per recesso.

Il recesso è consentito alle Imprese e agli Enti che dissentano dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea dell'Associazione.

Il recesso deve essere comunicato alla Giunta Esecutiva a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;

c) per decadenza.

La decadenza consegue allo scioglimento dell'Impresa o dell'Ente aderente;

d) per esclusione.

La mancata osservanza degli obblighi statutari o gravi motivi che ne rendano incompatibile

l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione, che è deliberata dalla Giunta Esecutiva con il voto di almeno due terzi dei suoi componenti, dopo l'acquisizione delle deduzioni scritte da parte dell'associato, entro i 30 giorni successivi alla formalizzazione della specifica contestazione.

2. La cessazione dalla qualità di associato non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

#### **Art. 5 bis - CONTRIBUTI**

Gli associati aderenti sono tenuti a corrispondere a Confservizi Cispel Lombardia i contributi fissati dall'Assemblea. Dettagliatamente:

a) un contributo ordinario annuo; eventuali contributi straordinari;

1. Il contributo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.

2. Il contributo annuo dovrà essere versato secondo le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva.

#### **Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli Associati hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio svolte dall'Associazione.

2. Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli, e a vedere attestata la loro appartenenza all'Associazione.

#### **Art. 7 – SANZIONI**

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, comminate dalla Giunta Esecutiva:

a) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;

b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive;

c) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione;

d) esclusione.

#### **Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori Contabili.

2. Gli organi della Associazione durano in carica 4 anni e decadono al completamento del mandato con la celebrazione dell'Assemblea annuale che approva il bilancio consuntivo.

3. Degli organi elettivi dell'Associazione, ad eccezione del Collegio Revisori Contabili, possono far parte solo gli Amministratori o i rappresentanti legali delle Imprese e degli Enti associati.

La decadenza dalla carica ricoperta in seno all'Impresa o all'Ente associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi incarico negli organi elettivi dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva provvede alla ratifica della decadenza e alla sostituzione alla prima seduta di

norma con altro rappresentante della stessa Impresa o Ente associato.

4. Le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi spese dei componenti gli organi dirigenti ed esecutivi, sono determinati dalla Giunta Esecutiva.

#### **Art. 9 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti o Legali Rappresentanti di tutte le Aziende ed Enti associati.

2. I membri dell'Assemblea possono delegare - mediante delega scritta - i poteri da esercitarsi in sede assembleare.

3. Ad ogni Impresa o Ente associati, sulla base della quota associativa versata all'Associazione, è attribuito uno o più voti secondo il Regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva.

4. All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i membri della Giunta Esecutiva e i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competano loro quali rappresentanti di imprese o Enti associati.

5. Ogni socio ha facoltà di conferire – con atto scritto - la delega ad altro socio dell'Associazione, con i relativi voti. Ciascun delegato non può ricevere più di 12 deleghe oltre la propria.

#### **Art. 10 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) Determinare le direttive e gli orientamenti per l'azione da svolgere sul piano regionale in attuazione dei compiti previsti dall'art. 3;
- b) la nomina a maggioranza dei voti, su proposta della Commissione elettorale, del Presidente e della Giunta Esecutiva dell'Associazione;
- c) l'approvazione dei Regolamenti per la costituzione dei Coordinamenti per le politiche settoriali;
- d) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori Contabili e ne determina i compensi;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo proposti dalla Giunta Esecutiva;
- f) l'approvazione di programmi o di progetti che comportino un impegno finanziario straordinario pluriennale per l'Associazione e la fissazione delle contribuzioni a carico degli Associati che desiderino essere parte di tali programmi o progetti;
- g) la determinazione e l'approvazione delle quote associative ordinarie dovute dalle Imprese e dagli Enti aderenti;
- h) l'approvazione delle contribuzioni straordinarie a carico degli Associati;
- i) le modifiche allo Statuto, su proposta della Giunta Esecutiva;
- j) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali a finalità di utilità generale.

#### **Art. 11 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 aprile (o, sulla base di motivata deliberazione della Giunta Esecutiva, entro il 30 giugno) di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, contestualmente alla dotazione del budget; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta o ne facciano richiesta tanti associati che dispongano complessivamente di almeno un quarto del totale dei voti spettanti a tutti gli associati.

2. I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati sulla base dei contributi previsti durante l'esercizio in corso.

## **Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata o altri mezzi equivalenti spediti agli associati almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
2. In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo di posta elettronica certificata o altri mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, con l'osservanza delle modalità previste al comma 1.
3. Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico delle Imprese e degli Enti associati.

## **Art. 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano del 25 % dei voti spettanti a tutti gli associati.

## **Art. 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTAZIONE**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla Giunta Esecutiva o dalla stessa Assemblea.
2. All'inizio della riunione, il Presidente dell'Assemblea chiama uno dei rappresentanti degli associati, il Direttore o un notaio a fungere da segretario e designa altri due rappresentanti quali scrutatori.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, che, entro 30 giorni sarà inviato in copia alle Imprese e agli Enti associati.
4. La nomina del Presidente dell'Associazione avviene per mezzo di candidatura presentata all'Assemblea dalla Commissione Elettorale, di cui all'art.15.
5. Le candidature per la nomina dei membri della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori Contabili sono proposte all'Assemblea dalla Commissione Elettorale.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede di norma mediante scrutinio segreto. La nomina di persone potrà avvenire a scrutinio palese, se richiesto da almeno il 20 % dei voti assembleari e approvato dalla maggioranza dell'Assemblea.
7. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano i successivi articoli 28 e 29 dello Statuto. In questi casi il verbale sarà redatto a cura di un notaio.

## **Art. 15 – COMMISSIONE ELETTORALE**

La Giunta Esecutiva dell'Associazione, prima dell'Assemblea elettiva, o quando lo ritenga opportuno, nomina a maggioranza semplice la Commissione Elettorale.

Non possono essere eletti membri della Giunta Esecutiva i componenti della Commissione Elettorale.

La Commissione vigila sul corretto svolgimento delle operazioni per l'elezione della Giunta Esecutiva.

In particolare:

- a) raccoglie le candidature emerse nelle assemblee dei Coordinamenti per le politiche settoriali;
- b) raccoglie le candidature proposte dagli associati;
- c) verifica l'eleggibilità dei candidati;
- d) provvede alla notifica agli Associati delle varie fasi delle elezioni;
- e) formula le proposte per la designazione del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Collegio Revisori Contabili individuando i candidati tra i nominativi segnalati e li sottopone all'Assemblea.

## **Art. 16- GIUNTA ESECUTIVA**

1. La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta dal Presidente, dai Responsabili dei Coordinamenti settoriali e da 15 Membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione in rappresentanza delle Imprese e degli Enti associati.
2. I componenti la Giunta Esecutiva - di norma - devono essere Presidenti o Amministratori di Aziende ed Enti associati o loro delegati.
3. Al suo interno la Giunta Esecutiva può nominare sino a tre Vice Presidenti.
4. Alle riunioni di Giunta è invitato permanentemente il Presidente del Collegio Revisori Contabili.
5. La Giunta si riunisce, di norma, una volta al mese: comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei suoi membri.
6. Il Presidente, d'intesa con la Giunta, può estendere l'invito a partecipare alla Giunta, senza diritto di voto, ad altre persone.
7. Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
8. Le riunioni della Giunta Esecutiva in prima convocazione sono valide con la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
9. Le riunioni della Giunta Esecutiva in seconda convocazione sono valide con presenza di un quarto dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

## **Art. 17 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

### 1. La Giunta Esecutiva:

- . nomina - fra i propri componenti e su proposta del Presidente - i Vice Presidenti, uno scelto tra i coordinatori di settore delle Imprese e degli Enti associati a Confservizi e uno tra quelle di Cispel. Il Presidente designa il Presidente Vicario;
- . dà esecuzione alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
- . promuove attività di studio, formazione e divulgazione nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- . dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- . fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria;
- . delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
- . predispose le linee programmatiche annuali, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- . costituisce - quando ne ravvisa la necessità - specifici Gruppi di Lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
- . delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- . nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate

scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;

- . nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale dell'Associazione;
- . assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa, nella riunione immediatamente successiva.
- . approva il Regolamento per eventuali indennità di carica e/o per la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti gli Organi dell'Associazione.

### **Art. 18- COMITATO ESECUTIVO**

1. La Giunta Esecutiva può nominare un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente che lo presiede e dai Coordinatori di settore di cui all'art 20.
2. Alle sedute del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
3. Il Comitato esecutivo dà esecuzione alle specifiche deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva.

### **Art. 19 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e riveste automaticamente anche la carica di esercente le funzioni di Presidente della Giunta Esecutiva.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli può delegare parte delle proprie funzioni, con atto formale, informando la Giunta Esecutiva.
3. In particolare, il Presidente:
  - a) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
  - b) assume i provvedimenti occorrenti allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
  - d) esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta Esecutiva, salvo riferire alla sua prima riunione ed ottenere ratifica del suo operato.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, di norma, una sola volta.

### **Art. 20 - COORDINAMENTI DI SETTORE**

1. I Coordinamenti di settore sono istituiti per affrontare le problematiche specifiche dei diversi settori produttivi e sono composti da un numero adeguato di persone in rappresentanza delle imprese ed Enti associati appartenenti allo specifico settore.
2. Ciascun Coordinamento dovrà relazionarsi con le corrispondenti Federazioni Nazionali di settore.
3. I Coordinamenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva, d'intesa con le Imprese del settore associate, sentite le Federazioni nazionali di riferimento, e possono dotarsi di specifico regolamento. Possono costituire dei Gruppi di lavoro. Possono presentare progetti con connesso budget funzionale alla loro realizzazione e costituire Gruppi di Lavoro.
4. Ciascun Coordinamento nomina un proprio Coordinatore fra i Presidenti e legali rappresentanti delle Aziende o Enti partecipanti. Il Coordinatore dura in carica 4 anni. In caso di decadenza o dimissioni del Coordinatore, questo viene sostituito dal Coordinamento e resterà in carica per il residuo periodo di tempo.

La designazione del Coordinatore di settore viene condivisa con la relativa Federazione di riferimento.



5. I Coordinatori di settore sono di diritto membri della Giunta Esecutiva.

#### **Art. 21- COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

La Giunta Esecutiva può istituire, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico Scientifico, composto prevalentemente da personalità del mondo dell'Università e della ricerca, esperte nel campo dei servizi di pubblica utilità e in rappresentanza delle diverse discipline.

#### **Art. 22 – IL DIRETTORE GENERALE**

1. Agli uffici della Associazione è preposto un Direttore Generale che, su proposta del Presidente, è nominato dalla Giunta Esecutiva con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

2. L'incarico è di durata pari alla permanenza in carica della Giunta Esecutiva.

3. Il Direttore Generale – anche quale capo del personale – cura il buon andamento degli uffici, attua le disposizioni emanate dagli Organi associativi, funge da segretario nelle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, tiene contatti con i gruppi di lavoro.

4. Egli ha la facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.

5. Il Direttore Generale, insieme agli Uffici competenti, elabora le proposte del budget e del bilancio d'esercizio da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea; sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità al budget.

6. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

7. Il Direttore Generale ha la facoltà, su delega del Presidente di effettuare le operazioni relative alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione.

#### **Art. 23- COLLEGIO REVISORI CONTABILI**

1. Il Collegio Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti dall'Assemblea. Il Collegio è di durata pari alla durata in carica della Giunta Esecutiva .

2. Nella prima riunione, il Collegio Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente, il quale deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

3. Il Collegio Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria predisponendo verbali di verifica, di norma trimestrali, da presentare alla Giunta Esecutiva e presenta all'Assemblea la relazione annuale al bilancio d'esercizio.

4. Il Presidente, o un membro effettivo del Collegio Revisori Contabili suo delegato, partecipa senza diritto al voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva.

#### **Art. 24 – PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle eventuali quote di ammissione delle nuove Imprese e dei nuovi Enti associati;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge n.662 del 23/12/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. L'Associazione ha l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

#### **Art. 25- GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

1. Alle spese occorrenti per lo svolgimento della propria attività l'Associazione provvede con le seguenti entrate:

- . contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli Associati ed avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
- . contributi straordinari finalizzati a progetti perequativi e di sviluppo e per lo svolgimento di specifici compiti;
- . contributi straordinari dagli Associati o da altri Enti ed Imprese, sponsorizzazioni, ricavi da attività di servizio.

2. Durante la vita dell'Associazione non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi di riserva o di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Con riferimento all'art. del D.Lgs. 472/1997, l'Associazione si assume, nei confronti dell'Amministrazione (Agenzia delle Entrate), il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell'Associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui i rappresentanti (Presidente, Direttore Generale, Giunta Esecutiva) abbiano commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

4. Le spese sostenute dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Dipendenti delle Imprese e degli Enti associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative promosse dall'Associazione, sono a carico delle Imprese e degli Enti di appartenenza.

#### **Art. 26 –BUDGET E BILANCIO PREVENTIVO**

1. Le proposte concernenti il budget e il bilancio preventivo, corredati dalle relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio Revisori Contabili sono inviate agli Associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

2. Lo schema del bilancio preventivo, dopo la deliberazione da parte della Giunta Esecutiva, è trasmesso al Collegio Revisori Contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

#### **Art. 27- BILANCIO CONSUNTIVO**

1. Per ciascun anno solare è compilato entro il mese di marzo il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale e conto economico. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Giunta e a quella del Collegio Revisori contabili.

2. La Giunta Esecutiva deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori Contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, che vi deve provvedere entro il mese di aprile.

4. Ricorrendo particolari e specifici motivi, il bilancio consuntivo può essere compilato entro il mese di maggio. L'Assemblea, in questo caso, deve deliberare entro il mese di giugno.

#### **Art. 28 - MODIFICAZIONI STATUTARIE**

1. Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione deliberate dall'Assemblea, sono immediatamente esecutive. Per la validità di tali delibere in prima convocazione occorrerà il voto favorevole di 2/3 dei voti attribuiti al complesso delle Imprese e degli Enti.

In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese e degli Enti.

2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera, relativa alle modificazioni statutarie, alle Imprese ed agli Enti associati entro quindici giorni dalla data di assunzione della delibera.

3. Le Imprese e gli Enti associati che abbiano votato in dissenso dalle modifiche statutarie deliberate, potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art 5 del presente Statuto.

#### **Art. 29 – DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli Associati.

#### **Art. 30– RINVIO**

In ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Associazioni.